



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 31 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2017/43 del 03 marzo 2017 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2017/43 del 03.03.2017, ore 16:15, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal Brigadiere AGLIECO Sebastiano, che unitamente al Maresciallo Aiutante S. UPS CAPPÀ Marcantonio dello stesso reparto, ha eseguito un'ispezione igienico-sanitaria in data 10.02.2017, ore 09:45, presso l'attività di ristorante cucina giapponese all'insegna "**SUSHI WORK BLU**", sita a Modica in via Modica Ispica s.n., di cui è Rappresentante legale la Sig.ra **CHEN SHUE**, nata a Zhejiang (Cina) il 23.05.1990 e residente a Modica in via Risorgimento n.° 169;

Atteso che a seguito dell'ispezione anzidetta è stata rilevata a carico della Sig.ra **CHEN SHUE**, nella qualità di rappresentante legale della Ditta individuale che gestisce il suddetto ristorante, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 per *avere omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale di autocontrollo HACCP, di fatto aveva omesso di aggiornare, o far aggiornare, tutte le previste Schede di verifica quali Registrazione della sanificazione, pulizia, controllo temperatura etc. che le stesse non erano presenti al momento della verifica dei verbalizzanti;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato in data 09.03.2017, presso l'attività di ristorante "**SUSHI WORK BLU**", mediante consegna nelle mani della Sig.ra CHEN SHUE, nella sua qualità, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, quale sanzione applicata in misura ridotta, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


Visti gli scritti difensivi, inviati dallo studio legale Avv. S. Mezzasalma ed Avv. P. Vendramini, giusta procura speciale del trasgressore Sig.ra CHEN SHUE, acquisiti al prot. gen. n.° E-0009513 del 24.03.2017 dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia ai sensi della L. 689/81;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Giuseppe Romano, con prot. n.° 15589/1-3 "P" del 07.04.2017, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 10.02.2017, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *nulla osta all'applicazione del minimo edittale ed alla rateizzazione dell'importo stabilito, in quanto l'interessata non risulta essere incorsa in analoga violazione nell'ultimo quinquennio;*

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra **CHEN SHUE**, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ricorrente chiede l'annullamento del verbale *de quo* sostenendo una errata applicazione della normativa di riferimento ritenendo che il mancato aggiornamento delle schede di verifica rappresenterebbe una violazione dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs 193/2007 costituendo a suo dire una inadeguatezza nei requisiti e nelle procedure per cui l'organo accertatore avrebbe dovuto fissare un congruo termine entro il quale tali inadeguatezza dovevano essere eliminate, per sanare l'illecito amministrativo, che di fatto implicitamente in tal modo viene ammesso dal ricorrente.

A tal proposito si precisa che non poteva essere applicato il comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. n.° 193/2007, che prevede un termine per eliminare le inadeguatezze, che in tal caso non son ostate riscontrate.



Nel caso in esame, invece, si tratta di vera e propria omissione di un obbligo di legge, essendo le schede di verifica parte integrante del Manuale HACCP predisposto dalla parte medesima, secondo un principio di autocontrollo, per cui la loro mancata esibizione, al momento stesso della ispezione, costituisce trasgressione alla normativa stessa, dovendo le schede essere compilate **contestualmente** alla operazione ove realmente effettuata, come prova documentale della stessa.

La violazione pertanto è palese in quanto l'aggiornamento delle schede deve essere effettuato contemporaneamente alle operazioni di verifica temperature, pulizia degli ambienti, sanificazione e quanto altro previsto dal Manuale HACCP medesimo al fine di evitare qualsiasi contaminazione dei cibi manipolati a tutela della salute dei consumatori.

Si concorda pienamente con le valutazioni espresse dall'Organo accertatore sulla effettiva violazione commessa dal trasgressore in relazione all'applicazione del controllo del sistema HACCP, si concede, tuttavia, la riduzione della sanzione al minimo edittale in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente a carico della Sig.ra CHEN SHUE e, come altresì richiesto, il beneficio della rateizzazione sull'importo da versare.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra **CHEN SHUE**, in premessa generalizzata, nella qualità di Rappresentante legale della ditta che gestisce il ristorante di cucina giapponese "**SUSHI WORK BLU**", il pagamento della somma totale di **€ 1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 10 (dieci) rate mensili della somma dovuta più una rata anticipata per le spese, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensilmente al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it (o PEC: affari.general@pec.asp.rg.it) per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00) da versare:

- quanto ad € 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "*spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2017/43 del 03.03.2017 del Comando NAS Ragusa;*


- quanto ad € 1.000,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*" verbale di contestazione n.° 2017/43 del 03.03.2017 Comando NAS Ragusa, nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dei pagamenti presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo). Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra CHEN SHUE nata a Zhejiang (Cina) il 23.05.1990, nella sua qualità, presso lo studio legale Avv. S. Mezzasalma e Avv. P. Vendramini tramite le seguenti PEC: salvatore.mezzasalma@avvocatimodica.legalmail.it e pierluca.vendramini@avvocatimodica.legalmail.it;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;



- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini per il pagamento della sanzione.

Ragusa, 05.06.2017

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*



